

**ALLEGATO "B": MODULO ADESIONE ALLA NOMINA DEL LEGALE AZIENDALE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

**AL DIRETTORE GENERALE**

\_\_\_\_\_  
**SEDE**

**AL RESPONSABILE  
S.C. SERVIZIO LEGALE  
INTERAZIENDALE \_\_\_\_\_  
SEDE**

**ADESIONE ALLA NOMINA DEL LEGALE AZIENDALE**

(art. 25 – comma 1 – CCNL 08.06.2000 per la dirigenza; art. 26 – comma 1 – del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999 per il comparto; artt. 2 e 3 del “Nuovo Regolamento Interaziendale per la disciplina dell’assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali dei dipendenti”)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (telefono \_\_\_\_\_), dipendente di questa Azienda in qualità  
di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso il Servizio/Reparto/Dipartimento di \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che è stato aperto nei suoi confronti un procedimento per responsabilità<sup>1</sup>  
\_\_\_\_\_ presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, per fatti e/o atti  
connessi all’espletamento dei propri compiti di istituto, così come risulta dalla  
documentazione allegata alla presente, e

**DICHIARA**

di avvalersi della facoltà prevista e disciplinata dalle disposizioni contrattuali (art. 25 –  
comma 1 – CCNL 08.06.2000 per la dirigenza; art. 26 – comma 1 – del CCNL 20.09.2001  
integrativo del CCNL 07.04.1999 per il comparto) e dagli artt. 2 e 3 del “Nuovo Regolamento  
Interaziendale per la disciplina dell’assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle  
spese legali e peritali dei dipendenti”, e, a tal fine, aderisce alla nomina del legale scelto  
all’interno dell’elenco messo a disposizione dall’Azienda nella persona di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con studio  
in \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup> Specificare se si tratta di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile

E' inoltre consapevole del fatto che l'ammissione al patrocinio legale aziendale, sussistendone gli altri presupposti, potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:

- pronuncia dell'Autorità Giudiziaria che esclude la responsabilità del sanitario e respinge totalmente l'azione civile intentata;
- nel caso del processo penale, la conclusione di questo ultimo deve essere definita con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.:
  - a) perché il fatto non sussiste;
  - b) perché l'imputato non lo ha commesso;
  - c) perché il fatto non costituisce reato;
  - d) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  - e) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

Analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste).

Si precisa infine che le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. estinzione del reato per remissione di querela, prescrizione, amnistia) non legittimano l'Azienda all'assunzione degli oneri della difesa.

### **AUTORIZZA**

inoltre l'Azienda a trattare i dati indicati nella presente ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 n. 679.

Allega:

- comunicazione avvio del procedimento penale / procedimento civile / procedimento contabile (cancelare la voce che *non* interessa).

Rimanendo in attesa degli atti di competenza, si porgono distinti saluti.

---